



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata per la Materia di Impresa

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati

Dott.ssa Manuela Farini Presidente

Dott.ssa Annamaria Marra Giudice

Dott. Luca Boccuni Giudice est.

nel procedimento per reclamo, recante n. 109/2015 R.G., promosso da Fallimento

U. spa, con l'avv.to Alberto Rinaldi, contro C, con gli avv.ti

R, con l'avv.to

contro Am, con gli avv.ti L

con gli avv.ti r, Al, con gli

ILCASO.it
I, sciogliendo

la riserva assunta all'udienza del 9.4.2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 14.4.2014, Fallimento U. spa, dichiarato con sentenza del Tribunale di Verona in data 26.7.2013, dopo aver premesso che l'impresa *in bonis* sarebbe stata costituita in data 21.10.1992, con capitale di euro 4.000.000,00=, come da delibera di aumento del 27.11.2007, ed oggetto sociale relativo alla costruzione, ristrutturazione e compravendita di immobili, ha allegato che la società, in data 18.3.2011 avrebbe depositato presso il Tribunale di Verona ricorso ai sensi dell'art. 182 *bis* comma 6 L.F., al fine di ottenere l'inibitoria alle iniziative esecutive dei creditori con concessione di termine per presentare accordo di



ristrutturazione del debito, allegandovi la documentazione elaborata ed asseverata dal dott. Al . Il fallimento ha precisato che, al momento della presentazione di detta istanza, amministratori sarebbero stati i signori Ca e D , mentre il collegio sindacale sarebbe stato costituito dai signori V , deceduto *ab intestato* in data 15.5.2013, A e S , sostituito quest'ultimo in data 7.11.2011 da L

Con il rammentato ricorso, la procedura ha chiesto l'adozione di sequestro conservativo, fino a concorrenza dell'importo di euro 8.000.000,00.= nei confronti degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale e degli eredi del sindaco deceduto, nei limiti ed in proporzione delle rispettive quote successorie, nonché fino a concorrenza dell'importo di euro 8.300.000,00.= nei confronti di Al attestatore nel procedimento *ex art. 182 bis L.F.*, somme ridotte all'udienza del 2.12.2014. Il fallimento ha prospettato, ai fini dell'instaurando giudizio di merito, la preannunciata azione di responsabilità degli organi gestorio e di controllo *ex art. 146 L.F.* e l'azione di risarcimento dei danni derivanti da reato secondo il disposto dell'art. 216 comma 1 n. 2) L.F. e dell'art. 217 comma 1 n. 4) L.F., nonché la preannunciata azione di responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale con riguardo all'attestatore Al e, in subordine, per ripetizione di indebito della somma di euro 304.331,20.=, nonché per il risarcimento dei danni da reato *ex artt. 373 cp e 481 cp.*

Costituitisi in giudizio, i convenuti tutti hanno negato la sussistenza dei presupposti della domanda cautelare, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, sia sotto il profilo del *periculum in mora*, autorizzandosi Ca e D chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione,

le quali a loro volta hanno concluso per il rigetto di qualsivoglia pretesa svolta ai loro danni e per l'inammissibilità della stessa chiamata in causa.

Con ordinanza di data 23.12.2014, il Giudice della cautela ha rigettato la richiesta di concessione del provvedimento conservativo sulla scorta del difetto del *fumus boni iuris*. Più in particolare, in riferimento alla posizione dell'attestatore



nell'ambito del procedimento *ex art. 182 bis L.F.*, il primo Giudice, premettendo che i fatti imputati a C. Al. sarebbero avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della specifica fattispecie incriminatrice, introdotta con l'*art. 236 bis L.F.*, ha affermato l'impossibilità di affermare, anche astrattamente, la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'*art. 373 cp* in tema di falsa perizia, dal momento che la norma in questione si applicherebbe esclusivamente al perito nominato dall'autorità giudiziaria e non a quello nominato da privati, com'è nell'ipotesi della nuova figura dell'attestatore in procedure concorsuali. In riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'*art. 481 cp*, incriminante l'ipotesi di falsità in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, pur volendo ritenere l'applicabilità della norma anche all'attestatore, il Giudice della cautela ha rilevato come, punendo la fattispecie colui il quale attesti falsamente fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, in realtà la procedura avrebbe addebitato a Al. semplici omissioni ovvero false valutazioni di alcune poste, oppure errori di appostazione contabile, comportamenti non rientranti nell'ipotesi incriminatrice ovvero addebitabili a titolo di mera colpa, così non indicandosi alcun comportamento idoneo a configurare il *fumus* della responsabilità, rispetto la quale non risulterebbe neppure avviato alcun procedimento penale.

In riferimento, poi, all'affermazione della responsabilità di Al. per illecito civilistico extracontrattuale, per avere con la sua scorretta attestazione ritardato il fallimento dell'impresa *in bonis*, così concorrendo egli nell'illecito degli amministratori e sindaci, il primo Giudice ha rilevato il difetto di prova del *fumus* dell'asserita illiceità e, in ogni caso, il difetto di indicazione dello specifico danno subito dalla società e dai creditori sociali quale conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita, essendo inaccettabile la prospettazione del danno in termini di differenza dei netti patrimoniali, utilizzata dal fallimento al fine di quantificare il pregiudizio subito.

Quanto alla posizione degli amministratori e dei sindaci, ribadito che in capo alla curatela incomberebbe l'onere di allegare e provare la condotta inadempiente ed il danno derivatone, oltre al nesso di causalità tra l'uno e l'altro, il Giudice della cautela, in riferimento all'affermata responsabilità per la prosecuzione della gestione societaria anche dopo la perdita di capitale sociale, imponente una gestione meramente conservativa, ha osservato che la curatela non avrebbe precisato né il



momento in cui la perdita del capitale di sarebbe verificata, tra l'altro emergendo dalla rettifica di bilancio effettuata dallo stesso curatore che essa si sarebbe verificata addirittura al 3.7.2013, in coincidenza con la dichiarazione di fallimento, ovvero facendo coincidere la procedura ricorrente detta perdita con la differente ipotesi di perdita di capitale oltre un terzo, né avrebbe precisato le specifiche operazioni non meramente conservative poste in essere successivamente all'assunta perdita del capitale. Inoltre, sempre in riferimento a detta prospettata responsabilità, il Giudice reclamato ha ribadito come il criterio di quantificazione del danno offerto dal fallimento, in termini di differenza dei netti patrimoniali tra il momento della perdita del capitale ed il momento della dichiarazione di fallimento, sarebbe accettabile solo come criterio residuale nell'ipotesi in cui manchino le scritture contabili e non sia in alcun modo ricostruibile il movimento degli affari della società fallita, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, esistendo sufficiente documentazione contabile.

Quanto alla prospettata responsabilità per le operazioni compiute dopo la perdita del capitale superiore al terzo, non essendo stati adempiuti gli obblighi di legge, il primo Giudice ha osservato che detta perdita si sarebbe incontestabilmente verificata già in sede di bilancio 31.12.2010 e mantenuta in seguito. Pur essendo pacifico che gli amministratori ed i sindaci non avrebbero provveduto alle prescritte convocazioni dell'assemblea ai fini della dovuta riduzione del capitale, il provvedimento reclamato rileva che anche in tale caso, la procedura avrebbe indicato gli specifici danni quali conseguenza immediata e diretta di tale omissione, limitandosi essa alla già reputata inammissibile quantificazione rapporta alla differenza di netto patrimoniale.

Anche in riferimento alla allegata responsabilità degli amministratori e sindaci essendo stati eseguiti prima del fallimento alcuni pagamenti di debiti, tra cui anche quello verso l'attestatore (Al), con preferenza rispetto ad altri creditori, così configurandosi l'ipotesi della bancarotta preferenziale, il Giudice della cautela ha escluso la ricorrenza del *fumus boni iuris*, posto che detti pagamenti risulterebbero eseguiti al fine di far ritirare istanze di fallimento contro la società, ipotesi tipica di esclusione della fattispecie criminosa, ovvero risulterebbero eseguiti in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione omologato, con espressa esclusione dall'area di responsabilità penale in base alla previsione dell'art. 217 bis L.F. In termini più generali, il Giudice di prima fase ha osservato che i pagamenti eseguiti senza rispetto dell'ordine di prelazione inciderebbero solamente sulla *par condicio creditorum* e non

4



determinerebbero un depauperamento del patrimonio sociale, potendo essi pagamenti essere oggetto di revocatoria, ove non configuranti gli estremi della bancarotta preferenziale o altro illecito fallimentare.

Infine, quanto all'allegata responsabilità per falsificazione dei bilanci, il provvedimento reclamato ha affermato che mancherebbe la dimostrazione del *fumus* e, comunque, difetterebbe l'indicazione dello specifico danno conseguenza immediata e diretta delle asserite falsificazioni.

Rigettate le istanze cautelari tutte, il primo Giudice ha condannato il fallimento alla rifusione delle spese di lite, compensando quelle tra Ca' e

, visto che l'assicurazione avrebbe semplicemente rinviato la propria difesa alla fase di merito, nonché condannando a rifondere le spese di essendo stata quest'ultima chiamata in giudizio pur non avendo stipulato il chiamante alcuna polizza per la responsabilità civile, ma soltanto una polizza di tutela legale assicurante gli esborsi per spese legali e peritali per fatti inerenti la famiglia e con decorrenza dal 25.7.201.

Con reclamo depositato in data 7.1.2015, Fallimento U. spa ha contestato la decisione del primo Giudice, in primo luogo, chiarendo e ribadendo di avere imputato agli amministratori e sindaci la responsabilità ex artt. 2447, 2485 e 2486 cc, posto che la società sarebbe stata in condizione di perdita del capitale sociale al di sotto del limite di legge e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività, se non meramente conservativa, fin dall'esercizio 2010. In punto, la procedura ha rammentato che, fin dalla prima fase del giudizio cautelare avrebbe rilevato come, scorrettamente, nel bilancio al 31.12.2010, sarebbero stati appostati valori degli immobili in titolarità dell'impresa, siti in Bologna e Forte dei Marmi, per complessivi euro 20.913.667,79.=, mentre a seguito di perizia richiesta dal curatore a certo p.i.

, detto valore complessivo si sarebbe dovuto appostare per minore importo di euro 13.900.000,00.=, valore eventualmente da confermarsi anche con disponenda CTU, con differenza negativa di euro 7.016.667,79.=, senza contare l'ulteriore abbattimento dovuto alle condizioni negative del mercato immobiliare, e con la conseguenza che il patrimonio netto della società, esposto fittiziamente a bilancio in



euro 2.605.490,00.=, sarebbe stato in realtà inferiore al capitale nominale di euro 4.000.000,00.=, così completamente eroso. Inoltre, pur volendo prestare fede al patrimonio netto risultante a bilancio, a detta della curatela, il capitale nominale si sarebbe ridotto oltre al terzo, con gli obblighi conseguenti, obblighi pacificamente inadempiti dagli amministratori e dai sindaci.

Non avendo l'organo gestorio compiuto atti meramente conservativi del patrimonio sociale, ma anzi continuando l'ordinaria gestione dell'impresa, il fallimento ha imputato agli stessi ed ai sindaci, per difetto delle competenti iniziative di controllo, il conseguente danno determinato secondo il criterio dei netti patrimoniali, criterio certamente utilizzabile al fine della stima del danno derivante dalla continuazione della attività, differenza quantificata dal curatore, a seguito di rettifica anche del patrimonio netto esposto dalla situazione patrimoniale al 31.7.2013 fatta pervenire al curatore in euro 1.081.552,13.=, volendo considerare le sole rettifiche dei valori degli immobili, ovvero in euro 2.835.026,13.=, considerando le ulteriori rettifiche relative ad ulteriori perdite maturate dal 2011 dal fallimento ed occultata dagli amministratori per complessivi euro 1.753.474,00.=, di cui euro 551.000,00.= quali costi connessi alla presentazione del ricorso *ex art. 182 bis L.F.* indebitamente stornati tramite rilevazione di un corrispondente risconto attivo nel bilancio 31.12.2011 e riclassificati nel bilancio al 31.12.2012 fra le immobilizzazioni immateriali; euro 532.428,00.= appostati al bilancio al 31.12.2012 per crediti per imposte anticipate, nonostante la presenza di perdite di esercizio registrate sia nel 2011 che nel 2012; euro 183.156,00.= quale differenza del valore delle partecipazioni nella controllata _____ srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Verona in data 29.12.2012; euro 486.890,00.= quale posta relativa al valore di due immobili già venduti ma ancora risultanti a bilancio.

Inoltre, la curatela ha contestato l'affermazione del primo Giudice secondo cui ella non avrebbe indicato gli specifici atti gestori forieri di danno, rilevando come prioritariamente la condotta di responsabilità sarebbe ravvisabile nel fatto di avere scelto lo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis L.F.*, pur sapendo, o negligenemente ignorando, le conseguenze insoddisfacenti e pregiudizievoli potenzialmente derivanti, soprattutto in ragione del conseguente ritardo nella dichiarazione di fallimento dell'impresa già decotta. Infatti, il fallimento ha ricordato come il piano finanziario allegato agli accordi di ristrutturazione,



successivamente naufragati, si sarebbe fondato sulla prospettiva di vendita degli immobili già citati per l'importo complessivo di euro 24.500.000,00.=, onde soddisfare i creditori, a fronte del valore ben inferiore stimato dal consulente della procedura. Il fallimento ha, inoltre, ricordato come ancora ulteriori sarebbero gli atti non meramente conservativi dannosi, tali da avere determinato ulteriore indebitamento della società. I danni derivanti alla procedura sarebbero così determinati nei costi di accesso alla procedura di cui all'art. 182 *bis* L.F., ivi compreso quanto corrisposto all'attestatore, e nei maggiori oneri derivanti dalla ritardata dichiarazione di insolvenza di _____, per complessivi euro 3.357.765,21.=.

Quanto alla residuale responsabilità per riduzione del capitale nominale di oltre un terzo, il fallimento ha condiviso l'affermazione del primo Giudice circa il pacifico inadempimento degli obblighi derivanti dalla legge, non essendo stata convocata l'assemblea per i necessari provvedimenti di riduzione, affermando tuttavia che correttamente il Giudice stesso avrebbe dovuto affermare la sussistenza del danno in ragione delle ulteriori perdite subite in epoca successiva.

La reclamante ha censurato il provvedimento di diniego della cautela anche in riferimento alla specifiche imputazioni per fatti di reato addebitati agli amministratori dovendo il Giudice civile comunque valutare incidentalmente l'ipotesi delittuosa, indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale. In riferimento all'ipotesi di bancarotta preferenziale e relativamente al pagamento del compenso dovuto all'attestatore, il curatore ha osservato come il pagamento eseguito onde evitare il fallimento escluderebbe la fattispecie delittuosa solo nel caso in cui vi sia la ragionevole certezza che detto pagamento possa evitare la procedura concorsuale, nella convinzione dell'imprenditore di essere in grado di ripianare la situazione, circostanza *de plano* esclusa nel caso di specie, posto che l'attestatore, in data 21.6.2012 e prima di ricevere il pagamento, avrebbe comunicato al Tribunale di Verona che _____ non aveva dato seguito agli accordi di ristrutturazione e contestualmente presentando istanza di fallimento, essendo così evidente l'impossibilità per la società di ripianare i propri debiti, integrandosi in tal modo la convinzione di eseguire un pagamento preferenziale. Inoltre, la curatela ha negato la ricorrenza dell'esonero della bancarotta ai sensi dell'art. 217 *bis* L.F., posto che il pagamento eseguito in favore dell'attestatore non sarebbe stato fatto in esecuzione degli accordi di ristrutturazione ma anzi preteso dall'attestatore in ragione della loro



inesecuzione e all'esito della istanza di fallimento, senza contare che esso debito non sarebbe stato in alcun modo oggetto di detti accordi, riguardanti esclusivamente i debiti dell'impresa verso il ceto bancario e, in particolare, verso _____ e _____.

Così, il danno derivato alla società per detta responsabilità sarebbe pari all'importo di euro 304.331,20.=, esborsato in favore di Al _____ anch'egli corresponsabile dell'illecito.

Oltre alla responsabilità addebitata a _____ Al _____ in riferimento ai fatti di bancarotta preferenziale, la curatela ha ribadito la responsabilità dello stesso per falsa perizia, affermando come l'attestatore nel procedimento *ex art. 182 bis L.F.* sostituirebbe il perito nominato dal Giudice, condividendone la responsabilità, tanto che, con l'introduzione dell'*art. 236 bis L.F.*, tutti gli attestatori nelle diverse procedure concorsuali incorrerebbero nella medesima responsabilità penale, anche quelli nominati da privati. A detta della curatela, _____ Al _____, nella sua attestazione avrebbe volontariamente verificato l'esistenza e la congruità di soli tre crediti, di cui due riferibili ad imprese amministrate dallo stesso – _____ spa e _____ srl – sui sessantaquattro elencati, omettendo scientemente la verifica degli altri, nonché avrebbe volutamente sovrastimato gli immobili della società al solo fine di creare flussi finanziari, in prospettiva della loro vendita, sufficienti ad alimentare il piano finanziario *ex art. 182 bis L.F.*, così integrandosi anche l'ipotesi delittuosa di cui all'*art. 481 cp.*

Peraltro il fallimento, anche nell'ipotesi in cui non si dovesse reputare configurabile la responsabilità penale dell'attestatore, ha rilevato l'inadempimento degli obblighi di diligenza contrattuale posti a carico dello stesso verso la società committente. Il curatore, sulla scorta della circostanza che l'ingannevole attestazione del progetto di ristrutturazione del debito avrebbe ritardato il fallimento ha, dunque, ribadito la responsabilità di _____ Al _____ imputandosi a questi il danno già indicato come imputabile agli amministratori e sindaci, in via gradata per l'importo di euro 3.257.765,21.=, euro 2.835.026,13.= od euro 1.081.552,143, ovvero in subordine, il solo danno per i fatti di bancarotta preferenziale per euro 360.406,55.=, o ancora in via ulteriormente subordinata, per l'importo riscosso per il suo compenso per euro 304.331,20.=, da ripetere visto l'inadempimento dell'incarico o considerata la revocabilità del pagamento medesimo eseguito nella certa consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice.

8



Nulla di diverso la procedura ha aggiunto in riferimento a quanto già allegato durante la prima fase del giudizio relativamente al presupposto del *periculum in mora*.

Si sono costituiti i convenuti tutti, ad eccezione di S. _____ e di _____, ribadendo le proprie difese già svolte nella prima fase e condividendo i motivi di rigetto posti a fondamento dell'ordinanza reclamata.

In particolare, gli amministratori D. _____ e Ca. _____ hanno evidenziato che l'iniziativa di proporre al Tribunale di Verona il piano di ristrutturazione del debito sarebbe sorta dalla necessità di definire i rapporti dell'impresa, anche contenziosi, con il ceto bancario, essendo la società titolare di un patrimonio immobiliare tale da far legittimamente presumere che, mediante la sua vendita, si sarebbe potuto riprendere lo stato di crisi dovuto alla congiuntura negativa del mercato, senza dunque alcun intento di occultare il proprio stato di insolvenza. Quanto alle rettifiche di bilancio indicate dalla procedura, gli amministratori hanno eccepito l'inattendibilità della valutazione dei cespiti immobiliari di Bologna e di Forte dei Marmi operata dal fallimento, non potendosi in alcun modo ritenere fondata l'affermata eccessiva stima in ambito contabile. Inoltre, D. _____ e Ca. _____ hanno contestato sia l'utilizzabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali ai fini della determinazione del danno, sia il difetto di indicazione da parte della procedura dei comportamenti dagli stessi tenuti come causativi di danno, oltre che il difetto di prova del nesso causale.

Anche i convenuti Ar. _____ e La. _____, già sindaci di _____ *in bonis*, hanno contestato la responsabilità allegata da controparte, sia in riferimento alle fattispecie penali rammentate, ribadendo non essere pendente alcun procedimento al loro carico, sia contestando le rettifiche di bilancio operate dal fallimento, oltre che il criterio della differenza dei netti patrimoniali utilizzato al fine di determinare il danno, privo di qualsivoglia prova anche relativa al nesso causale.

A loro volta, gli eredi del sindaco V. _____ hanno rammentato che il loro dante casa sarebbe stato nominato componente del collegio solo in data 21.2.2011 e, quindi, successivamente al momento in cui il consiglio di amministrazione avrebbe dato incarico di presentare ricorso *ex art. 182 bis L.F.* e successivamente all'incarico dato a



Al di attestare il progetto di ristrutturazione del debito, essendo quindi, egli totalmente estraneo alle contestazioni mosse dalla procedura circa il fatto che la presentazione del ricorso in questione avrebbe comportato il ritardo della doverosa dichiarazione di fallimento della società e l'occultamento del suo stato di insolvenza. In ogni caso, gli eredi di V hanno evidenziato come, in caso di accordo sulla ristrutturazione del debito, il collegio sindacale non sarebbe tenuto ad esprimersi sul merito di esso, essendo proprio compito solo quello di verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo all'attestatore e quello di vigilare sulla sua esecuzione, attività quest'ultima prontamente eseguita.

Quanto all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010, i convenuti hanno evidenziato che il loro dante causa non avrebbe provveduto a svolgere l'attività di vigilanza prevista dall'art. 2403 cc, posto che egli sarebbe stato nominato solo in data 21.2.2011 e, pertanto, successivamente alla chiusura dell'esercizio, seppure prima dell'approvazione del bilancio medesimo. Inoltre, gli eredi di V hanno eccepito che gli atti gestori reputati illeciti e relativi al compimento di nuove operazioni non meramente conservative, quali il prestito obbligazionario ed i pagamenti preferenziali, sarebbero stati eseguiti prima della sua nomina ovvero dopo la cessazione della carica. Condividendo le argomentazioni portate nel provvedimento reclamato circa il difetto di prova dei fatti illeciti, del danno e del nesso causale, i convenuti hanno anche argomentato circa il difetto di *periculum in mora*, rammentando di avere accettato l'eredità di V con beneficio di inventario e non risultando alcun atto pregiudizievole da loro compiuto sui beni caduti in successione.

Anche Al ha resistito alle difese della reclamante, affermando preliminarmente la correttezza del provvedimento di prime cure circa il difetto di prova dei fatti illeciti, del danno e del nesso causale, essendo del tutto arbitrario il criterio liquidatorio della differenza dei netti patrimoniali. In ogni caso, il resistente ha affermato di avere svolto con diligenza e professionalità l'incarico di attestatore non potendosi reputare fondate le doglianze sollevate in punto dalla curatela, relative alle rettifiche al bilancio da essa operate, anche in riferimento alla stima del patrimonio immobiliare della società *in bonis*.

In ogni caso, Al ha osservato che, nel suo ruolo di attestatore, egli non avrebbe dovuto in alcun modo rilevare le violazioni commesse dagli amministratori



delle disposizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 cc in riferimento al fatto che il capitale sociale, già nell'esercizio 2010, si sarebbe azzerato ovvero ridotto del terzo, rilevando che, a mente dell'art. 182 *sexies* L.F., dal deposito della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ovvero dalla proposta di accordo e sino all'omologazione non si applicherebbero gli artt. 2446 e 2447 cc, essendo differita la verifica della permanenza della causa di scioglimento della società solo all'esito della procedura. Peraltro, il convenuto ha eccepito che egli non era tenuto a rilevare l'affermata attività non conservativa posta in essere dagli amministratori successivamente all'affermata, ma negata, perdita del capitale sociale. In riferimento alle condotte penalmente rilevanti ad egli addebitate, Al ha ribadito la correttezza delle motivazioni del provvedimento di rigetto delle istanze cautelari, osservando che il pagamento del compenso da egli percepito per l'attività svolta non sarebbe revocabile in quanto comunque eseguito anteriormente al periodo sospetto e tenuto conto che il proprio credito sarebbe stato comunque prededucibile, con esclusione dell'ipotesi della bancarotta preferenziale in cui egli avrebbe concorso, secondo asserzione della procedura.

IL CASO *****
In quanto evocata nel procedimento di reclamo dallo stesso fallimento, si è costituita spa, ribadendo il difetto di

copertura assicurativa per i danni eventualmente cagionati dall'amministratore D
, viste le corrette motivazioni in punto date dall'ordinanza di prime cure.

Il fallimento ricorrente addebita agli amministratori ed ai sindaci la responsabilità riconnessa alla omissione delle tempestive obbligatorie iniziative da intraprendere a seguito della perdita del capitale sociale, da un lato affermando che, già in data 30.11.2010, secondo la situazione contabile allegata alla istanza *ex art.* 182 *bis* comma 6 L.F. del 18.3.2011, la società avrebbe presentato un patrimonio netto pari ad euro 2.605.488,89.=, con conseguente perdita di oltre un terzo del capitale



sociale di euro 4.000.000,00.=, perdita rilevante ai sensi dell'art. 2446 cc, nonché affermando d'altro canto, che detto patrimonio netto sarebbe stato sovrastimato, in quanto a seguito delle rettifiche apportate dal curatore al bilancio approvato al 31.12.2010, rettifiche riguardanti principalmente la svalutazione dei cespiti immobiliari della società, detto patrimonio netto sarebbe, in realtà, ulteriormente ridotto, con conseguente riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e perdita rilevante ai sensi dell'art. 2447 cc.

In argomento, appare rilevante osservare che U. spa, proprio sulla scorta del suo stato di crisi, ha avuto modo di depositare, in data 18.3.2011, presso il Tribunale di Verona una prima istanza *ex art. 182 bis comma 6 L.F.*, corredata dalla situazione patrimoniale già richiamata e dell'asseverazione dell'attestatore dott. Al di data 16.3.2011, facendo presente essere in corso trattative per la formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. A tale istanza, dopo un primo provvedimento del Tribunale fallimentare con cui è stata decretata l'inammissibilità di una istanza di fallimento e dopo l'ordinanza di inibitoria *ex art. 182 bis L.F.*, è seguito il decreto del 29.7.2011 di improcedibilità dell'istanza di ristrutturazione del debito per mancata presentazione della documentazione attestante il raggiungimento degli accordi di cui alle trattative richiamate dalla ricorrente. Peraltro, è sempre documentato in atti che in data 30.12.2011 è stato depositato presso il Tribunale Fallimentare altro ricorso *ex art. 182 bis comma 1 L.F.*, questa volta sulla scorta del già raggiunto accordo con

, rappresentati più del 60 % dei creditori sociali, prevedente in sostanza la liquidazione dei cespiti immobiliari (c.d. rimanenze) in modo da fornire alla società nuova liquidità, ricorso accompagnato dall'asseverazione dell'attestatore Al e da situazione patrimoniale al 30.9.2011. Detto accordo di ristrutturazione del debito risulta essere stato omologato dal Tribunale di Verona in data 16.3.2012.

In ragione di detti eventi, la prima questione da porre in evidenza è che, ai sensi dell'art. 182 *sexies L.F.*, intitolato "Riduzione o perdita del capitale della società in crisi", dalla data del deposito della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 *bis* ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446. commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto, e

12



2482 *ter* del codice civile, precisandosi che, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 n. 4) e 2545 *duodecies* del codice civile, restando ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Ora, proprio al fine di non pregiudicare la possibilità di successo del piano di ristrutturazione del debito, con conseguente rientro dello stato di crisi dell'impresa, il legislatore ha ritenuto di introdurre una deroga alle disciplina degli obblighi previsti in capo agli amministratori e sindaci in caso di riduzione del capitale sociale, deroga che è ricompresa tra la data del deposito della proposta di accordo ovvero del ricorso per la sua omologazione, fino ad omologazione medesima o, pur nel silenzio del legislatore, fino a cessazione della procedura per sua inammissibilità, essendo vigenti detti obblighi prima del deposito delle istanze di ristrutturazione e successivamente alla cessazione della procedura, ovvero successivamente alla sua omologazione, ove permanga la situazione di perdita di capitale che non sia stata ripianata con l'esecuzione dell'accordo, chiarendosi che la presentazione dell'istanza, comunque, comporta la permanenza dell'applicazione dell'art. 2446 comma 1 cc, dovendo gli amministratori e sindaci, in caso di perdita del capitale oltre al terzo, convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ragione di quanto indicato, appare evidente che dal momento in cui si è verificata la pacifica perdita del capitale sociale oltre al suo terzo, secondo quanto esposto nella situazione contabile al 30.11.2010 a corredo dell'istanza *ex art. 182 bis* comma 6 L.F., ovvero dal momento in cui si sarebbe verificata in periodo coevo la perdita del capitale sociale oltre il limite di legge, in ragione delle rettifiche operate dalla curatela, si sono verificati almeno due periodi in cui gli obblighi imposti agli amministratori e sindaci inerenti alle iniziative da adottare in caso di perdita del capitale sociali sono stati sospesi. Il primo periodo va, per quanto detto, dal 18.3.2011 al 29.7.2011, mentre il secondo è decorso dal 30.12.2011 al 16.3.2012, a cui è seguita l'istanza di fallimento proposta dal dott. [redacted] che ha segnalato la mancata esecuzione da parte di U [redacted] degli accordi di ristrutturazione omologati e la sentenza relativa di data 27.7.2013.

Nel caso di specie, caratterizzato dalla presentazione di un piano o accordo di ristrutturazione avente rilievo eminentemente liquidatorio dei cespiti dell'impresa,



così come espressamente riconosciuto dallo stesso fallimento nel corpo della memoria autorizzata depositata nella prima fase del giudizio, sia nell'ipotesi in cui si voglia ravvisare la responsabilità degli amministratori e sindaci nel fatto di non avere adottato le iniziative opportune ai sensi dell'art. 2446 cc, sia nel caso in cui si voglia ravvisare la responsabilità per il compimento di atti non meramente conservativi o liquidatori in presenza di perdita del capitale sociale oltre il limite di legge e conseguente stato di scioglimento della società, appare necessario individuare se e quali attività non consentite siano state commesse e quale danno da esse sia derivato durante i periodi temporali in cui non è stata vigente la deroga alla disciplina degli artt. 2446 e 2447 cc.

Così non può reputarsi corretto addebitare agli amministratori e sindaci, nella situazione descritta e sul presupposto che l'organo gestorio avrebbe compiuto attività non meramente conservative e liquidatorie, la differenza tra il patrimonio netto alla data della perdita del capitale sociale, secondo le rettifiche operate dalla curatela, ed il patrimonio netto esistente al momento del fallimento, posto che in tale modo si verrebbero ad addebitare perdite patrimoniali per l'intero periodo in considerazione, senza considerare i periodi in cui gli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 sono rimasti del tutto inoperativi.

Inoltre, a mente dell'art. 2446 cc ed al di fuori dell'ipotesi dello stato di scioglimento della società, il danno non può consistere in detta differenza patrimoniale, rappresentante la riduzione del patrimonio della società, posto che gli obblighi scaturenti dalla norma non attengono al divieto di porre in essere attività non conservativa, a mente dell'art. 2486 cc, ma riguardano esclusivamente l'adozione di iniziative opportune, ben potendosi differire l'intervento doveroso di riduzione del capitale sociale all'esercizio successivo, nel caso in cui la perdita non sia stata riassorbita. In ogni caso, il fallimento, in riferimento alla violazione dell'art. 2446 cc, ha mancato di indicare in cosa consista il danno arrecato, posto che esso non può essere determinato, pur se in via equitativa, in modo identico al pregiudizio subito per la violazione degli artt. 2447 e 2486 cc, come pretenderebbe la procedura. In tal senso è condivisibile l'affermazione del Giudice della cautela che ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza di sequestro conservativo proposta da Fallimento U. spa sulla scorta del danno indicato dalla procedura quale conseguenza della violazione degli obblighi di iniziativa sul capitale sociale imposti dalla legge, ovvero per la



prosecuzione dell'attività non conservativa anche dopo lo stato di scioglimento della società per perdita del capitale sociale oltre il limite di legge.

Fallimento U. nel corpo del proprio ricorso cautelare, afferma la responsabilità relativa all'omissione degli amministratori, con il concorso di responsabilità dell'attestatore dell'accordo di ristrutturazione del debito e dei sindaci per difetto di vigilanza, nel presentare istanza di fallimento dell'impresa già in crisi, come imposto dall'art. 217 L.F., così essendo stato il fallimento medesimo ritardato proprio dalla presentazione dei piani ed accordi di ristrutturazione *ex art. 182 bis L.F.* di cui i convenuti ben conoscevano la non attuabilità, vista anche la sopravvalutazione dei cespiti immobiliari da liquidarsi. Nel caso, deve rilevarsi che l'eventuale pregiudizio di cui la procedura può lamentare la sussistenza nell'ipotesi dell'illecito in questione non può consistere nella differenza dei netti patrimoniali così come calcolati dalla procedura addebitando indistintamente detta differenza per tutto il periodo dall'affermata perdita del capitale sociale fino alla dichiarazione di fallimento, posto che, come già detto, i piani di ristrutturazione più volte richiamati sono stati proposti pacificamente in termini eminentemente liquidatori, dovendosi ritenere che, nel periodo di tempo intercorso durante le procedure di ristrutturazione del debito, non siano state volte attività di rischio, ma prevalentemente attività dirette alla liquidazione del patrimonio immobiliare. Conseguentemente, nel caso di specie, il fallimento è onerato di allegare le attività gestorie che hanno determinato un maggiore indebitamento per la società, attività che non sarebbero state svolte ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, così consolidandosi il patrimonio sociale e la relativa esposizione debitoria, rimarcandosi come detta maggiore esposizione rimane criterio utilizzabile in ambito cautelare per determinare in via sommaria e di verosimiglianza il danno sino a concorrenza del quale può essere concessa la misura.

Consegue che, in via equitativa, il danno può determinarsi più correttamente nei debiti assunti dalla società che non sarebbero stati contratti ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, ovvero nella decorrenza degli interessi maturati per debiti pregressi che con la dichiarazione di fallimento sarebbero stati evitati.



L'ipotesi di responsabilità in discussione e di cui risponderebbero amministratori, sindaci e attestatore, è stata allegata dal fallimento sin dal ricorso introduttivo del giudizio cautelare ed è fondata su di un presupposto diverso rispetto alla violazione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 cc, presupposto consistente nello stato di dissesto ed illiquidità dell'impresa, ovviamente non coincidente necessariamente con la perdita del capitale, dissesto che avrebbe dovuto indurre a non ritardare con i piani di ristrutturazione la dichiarazione di fallimento.

In argomento, la fondatezza dell'*an* della domanda cautelare passa necessariamente dalla valutazione se al momento in cui sono stati presentati i piani di cui all'art. 182 *bis* L.F. l'impresa doveva già essere dichiarata fallita e se detti piani di ristrutturazione di natura liquidatoria fossero adeguati ovvero fossero stati rappresentati in modo da far scorrettamente apparire la possibilità di liquidare i cespiti immobiliare dell'impresa in modo da recuperare finanza per rientrare dall'esposizione debitoria, così concentrandosi il giudizio sulla corretta valutazione degli immobili oggetto del piano liquidatorio.

Che U. spa, al momento del deposito del primo ricorso *ex art.* 182 L.F. si trovasse in stato di dissesto ed illiquidità non solo è testimoniato dal fatto che gli amministratori hanno presentato l'istanza in questione avente natura liquidatoria ed al fine di soddisfare con la vendita dei cespiti immobiliari il ceto creditorio e, in particolare, gli istituti, ma anche dal fatto che in data 10.2.2011 e, quindi, prima dell'istanza di ristrutturazione, era stata presentata richiesta di fallimento di U. da parte del creditore Ni

, domanda pur dichiarata inammissibile dal Tribunale di Verona in data 2.5.2011 in ragione della pendenza del procedimento *ex art.* 182 *bis* L.F.

Quanto alla questione della valutazione dei cespiti immobiliari, nel primo piano di ristrutturazione presentato dagli amministratori di U. spa la vendita degli immobili facenti parte del complesso denominato " " è prospettata nel primo ricorso per euro 12.000.000,00.= (4.000.000,00.= per ogni annualità 2011, 2012 e 2013), mentre è prospettata per euro 6.500.000,00.= quanto agli immobili di Forte dei Marmi, considerando il valore di realizzo e non contabile di dette rimanenze. Nel secondo piano detto valore rimane immutato per il complesso " " , riferito però alle annualità (2012 - 2014) così come rimane invariato per i beni di Forte dei Marmi, con previsione di realizzo del 50 % entro il primo anno e di



realizzo della residua quota entro i successivi due anni. A sua volta Al
, quale attestatore ha certificato la rispondenza di dette stime al valore di
mercato dei cespiti in questione, indicato per i primi in circa euro 13-14.000.000,00.=
e dei secondi in circa euro 10.000.000,00.=.

Ora, se la stima del complesso immobiliare "I" indicata dal fallimento come
corretta in euro 11.121.800,00.=, non si discosta in modo considerevole dal prezzo di
realizzo prospettato nei piani di ristrutturazione, tenuto conto che sia la stima
prospettata dal fallimento che il prezzo di realizzo indicato nei piani si colloca in un
ambito temporale ove la crisi del mercato immobiliare è del tutto conclamata,
diversamente deve dirsi in riferimento all'immobile di Forte dei Marmi, ove si indica
nei piani di ristrutturazione un valore di realizzo pari ad euro 6.500.000,00.=, contro
un valore di mercato attestato da Al pari a circa euro 10.000.000,00.=.
Ora la stima operata dall'attestatore si riferisce alla perizia redatta nel febbraio 2007
su incarico di , a sostegno dei finanziamenti ipotecari
erogati dall'istituto in favore della stessa U , perizia che appunto stima il valore
di mercato in euro 10.026.450.=.

Appare del tutto evidente l'erroneità della attestazione di congruità fatta da
Al , tenuto conto che i piani di ristrutturazione sono stati presentati nel
corso del 2011 quanto già era evidente e consolidata la crisi recessiva del mercato
immobiliare che avrebbe dovuto prudenzialmente determinare un consistente
abbattimento del valore indicato nella perizia del 2007, considerata indebitamente
dall'attestatore quale valido supporto di stima. Inoltre, lo stesso valore di realizzo pari
ad euro 6.500.000,00.= indicato nei piani di ristrutturazione appare verosimilmente
del tutto eccessivo, considerato che l'appostazione contabile del cespite è indicata in
euro 4.815.049,60.=, nonché considerando come la vendita dei cespiti era
programmata in un contesto liquidatorio di crisi aziendale, con necessità di abbattere
prudenzialmente la possibilità di realizzo, e non in un ambito speculativo con
possibilità di collocare agevolmente i beni sul mercato.

Consegue che la situazione di mercato e le condizioni della stessa U . avrebbero
dovuto indurre gli amministratori a non presentare i piani di ristrutturazione che
avrebbero avuto, secondo giudizio *ex ante*, scarsa possibilità di attuazione, con
conseguenze insoddisfacenti e senza verosimile prospettiva di risanamento
dell'impresa.

(7)



Inoltre, è da considerare che l'attestatore, contraddicendo l'evidenza della situazione di crisi del mercato immobiliare esistente e dando il proprio giudizio di fattibilità economica dei piani di ristrutturazione, ha rilevato che la vendita degli immobili nei trienni considerati per complessivi euro 18.500.000,00.= sarebbe stata in linea con una ragionevole ripresa del mercato immobiliare e con i risultati conseguiti dalla società negli esercizi precedenti, quando, in realtà, sono le stesse istanze di ristrutturazione che danno atto del nettissimo calo di fatturato di U. spa nell'ultimo periodo. Peraltro, detta scorretta valutazione di ripresa del mercato è tanto più evidente nell'attestazione di fattibilità che ha accompagnato la presentazione del secondo piano di ristrutturazione, riferito al triennio 2012 - 2014, quanto già nel corso del 2011, anno a partire dal quale rilevava l'attestazione del primo piano, il mercato immobiliare nessun segno di ripresa aveva dato, anzi aggravandosi nel tempo la situazione di crisi del settore.

Gli amministratori, in conclusione, hanno negligenemente e imprudentemente, se non scientemente e volontariamente, sottovalutato la situazione di crisi aziendale, proponendo i piani di ristrutturazione che hanno ritardato indebitamente la dichiarazione di fallimento, così come deve reputarsi che a tale condotta deve reputarsi partecipe anche l'attestatore che, in modo superficiale, ha attestato la fattibilità economica dei piani.

Allo stato, dunque, sussiste il *fumus* dell'illecito contestato, illecito addebitabile anche i sindaci, in ragione del loro dovere di controllo e vigilanza anche sulla fattibilità economica del piano di ristrutturazione, nella condizione di crisi finanziaria dell'impresa, avendo essi l'onere di adottare tutte le iniziative utili, ivi comprese le iniziative di cui all'art. 2409 cc, per non incorrere nella responsabilità di cui all'art. 2047 cc inerente all'aggravamento dello stato di dissesto non evitato visto il ritardo della declaratoria di fallimento dell'impresa. Peraltro, che i sindaci avessero contezza dello stato di illiquidità dell'impresa risulta chiaramente dal verbale del consiglio sindacale del 31.3.2011 in cui sono intervenuti i sindaci S , A e V in cui risulta indicata dal presidente del consiglio di amministrazione Ca "l'assoluta mancanza di liquidità che non ha consentito il puntuale pagamento dei fornitori, alcuni dei quali hanno promosso azioni giudiziarie per il recupero del credito", ben sapendo i sindaci medesimi della presentazione del piano di ristrutturazione, oggetto di richiesta in detta sede di acquisizione in copia.

18



Quanto al danno causalmente derivato dal ritardato fallimento, la procedura ricorrente ha indicato come alternativo criterio di calcolo l'aggravamento del dissesto quale maggiore indebitamento che si sarebbe evitato in caso di tempestiva dichiarazione di insolvenza dell'impresa, evidenziando anche i singoli atti gestori, primo tra tutti la presentazione dei piani di ristrutturazione, non adeguatamente censurati dai sindaci, che avrebbero determinato l'ulteriore indebitamento della società che sarebbe stato evitato con la tempestiva pronuncia di insolvenza.

Ebbene, tale criterio di liquidazione deve essere utilizzato, allo stato, in termini equitativi, salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio nel corso dell'intentando giudizio di merito. In primo luogo, se fosse stato chiesto doverosamente il fallimento della società si sarebbe evitato l'indebitamento e l'esborso dei costi relativi al piano di ristrutturazione, per l'importo di euro 304.331,20.= versato all'attestatore C (doc. n. 26 di fascicolo di parte reclamante).

Inoltre, la procedura reclamante ha offerto fin dall'introduzione del ricorso cautelare gli elementi documentali in forza dei quali ricostruire il danno sopportato nei termini indicati. In particolare, dallo stato passivo reso esecutivo il 4.2.2014 (doc. n. 19 del fascicolo di parte ricorrente) risulta l'ammissione al concorso del credito di complessivi euro 8.872,00.= per compenso professionale del lodo arbitrale depositato il 18.11.2011, così come risulta l'ammissione del credito di euro 8.000,00.= in ragione di convenzione del 16.7.2012, quando cioè il fallimento avrebbe dovuto essere già dichiarato. Inoltre, possono addebitarsi come danno gli interessi passivi maturati sui crediti pregressi ammessi al passivo, nei limiti di quanto richiesto dal fallimento, interessi che non sarebbero ulteriormente maturati nelle more tra l'iniziativa di ristrutturazione del debito e la dichiarazione di insolvenza. Così, in tal senso, rileva l'ammissione al passivo fallimentare di _____ per gli interessi dall'importo complessivo di euro 1.044.540,51.=, precisandosi che detti interessi sono stati maturati nel periodo di moratoria concesso nell'ambito degli accordi *ex art. 182 bis L.F.* Di converso, non sono forniti elementi sufficienti per affermare la sussistenza di maggiore pregiudizio, in quanto gli atti allegati dal fallimento e da cui sarebbe sorta la posta debitoria risultano precedenti al momento in cui si può reputare insorto lo stato di insolvenza, ovvero in quanto non sono stati forniti criteri di conteggio adeguati ed attendibili in riferimento al maggiore indebitamento per il



decorso nelle more della procedura *ex art. 182 bis L.F.* degli interessi per i debiti pregressi.

In conclusione, in riferimento al pregiudizio che può reputarsi subito dal fallimento in ragione della colpevole ritardata dichiarazione di fallimento, può operarsi al quantificazione equitativa di euro 1.365.000,00,=, prendendo a riferimento la sommatoria delle poste di debito sopra evidenziate.

Al fine di imputare, oltre che a Al , anche agli amministratori e sindaci il danno evidenziato, è necessario evidenziare come il consiglio di amministrazione di U. fosse composto al momento dell'affermarsi dello stato di insolvenza dell'impresa e contestualmente al deposito del ricorso *ex art. 182 bis cpc* del 18.3.2011, da Ca e da Di , mentre il collegio sindacale era composto da S1 , A e V , con conseguente responsabilità di controllo degli stessi, essendo sostituito il sindaco S1 L. in data 7.11.2011, in carica la momento della presentazione del secondo ricorso *ex art. 182 bis L.F.* e che, pertanto, ha contribuito anch'egli omissivamente a ritardare il fallimento, con il conseguente danno già evidenziato.

Venendo a considerare gli ulteriori motivi di censura formulati da fallimento U. avverso l'ordinanza cautelare di rigetto, si deve rilevare che l'ipotesi di bancarotta preferenziale per il pagamento eseguito a Al del compenso di attestatore, nonostante il palese lo stato di insolvenza dell'impresa, con conseguente richiesta di corresponsione e restituzione del relativo importo, appare assorbita una volta riconosciuto il danno per la violazione dell'art. 217 L.F. anche in riferimento ai costi sostenuti per il procedimento *ex art. 182 bis L.F.*, così come appare assorbita la richiesta di restituzione della somma in questione a titolo di risarcimento del danno sopportato dall'impresa *in bonis* e nella cui posizione sarebbe subentrato il fallimento, per l'inesatto inadempimento dell'incarico di attestatore da parte del professionista.

20



Infondate sono anche le doglienze del fallimento U quanto al rigetto delle istanze cautelari proposte ai danni dell'attestatore in riferimento alle ipotizzate fattispecie delittuose ex art. 373 e 481 cp e giustificanti il risarcimento di un autonomo danno da reato. In argomento, va condivisa la motivazione data dal primo Giudice circa l'impossibilità di configurare la fattispecie delittuosa prevista per la falsa perizia dal momento che l'art. 373 cp si applica esclusivamente al perito nominato dall'autorità giudiziaria e non a quelli nominati dai privati, quali è stato Al , e considerato che il fatto illecito addebitato all'attestatore è intervenuto precedentemente all'introduzione dell'art. 236 bis L.F. che ha previsto la fattispecie di falso in attestazione e relazione, fattispecie che non può avere applicazione retroattiva.

Quanto al reato di falsità in certificati ex art. 373 cp, correttamente il primo Giudice ha rilevato che, pur volendo accedere all'orientamento secondo cui la norma sarebbe astrattamente applicabile all'attestatore, in ogni caso, la responsabilità dovrebbe essere addebitata, a titolo di dolo, per la falsa attestazione di fatti per i quali l'atto è destinato a provare la verità, mentre il fallimento, con il ricorso cautelare introduttivo ha allegato omissioni, errori di appostazioni contabili ovvero false valutazioni e, quindi, comportamenti colposi ovvero valutativi estranei all'attestazione circa la verità di fatti.

IL CASO.it

Venendo, infine, a considerare il presupposto del *periculum in mora*, è da dire che esso ricorre in capo al convenuto D , in quanto è risultato come l'assicurazione dallo stesso stipulata con non attenga alla copertura per la responsabilità civile, ma solo al rischio delle spese legali e peritali per fatti inerenti alla famiglia con massimale limitatissimo di euro 30.000,00.= e con decorrenza successiva ai fatti di causa. Inoltre, il convenuto non risulta avere beni agevolmente aggredibili in Italia, ma solo la quota del 50 % di un immobile sito in Londra che, potrebbe essere agevolmente sottratta alla garanzia patrimoniale nelle more del giudizio di merito, considerato l'elevato verosimile ammontare del credito vantato nei suoi confronti da parte del fallimento. Quanto a Ca' , va evidenziato che in atti è documento che lo stesso, subito dopo la dichiarazione di fallimento ha



•
•
venduto alla moglie alcuni cespiti immobiliari per il prezzo corrispettivo di euro 360.000,00.= e, nella medesima data ha venduto a certa | ; la sua quota di proprietà di un immobile adibito a civile abitazione e studio odontotecnico per il prezzo di euro 375.000,00.=, mentre l'assicurazione dello stesso stipulata, al di là delle contestazioni di operatività di polizza che potrebbero essere sollevate dalla compagnia , ha massimale di euro 250.000,00.=, per quanto eccepito dalla compagnia costituitasi in giudizio, con la conseguente insufficiente garanzia di risarcimento per l'importo di gran lunga superiore verosimilmente spettante alla procedura. In riferimento a S è documentalmente attestato che il suo patrimonio immobiliare, costituito da usufrutto su due cespiti, è colpito da ipoteche giudiziali ed atti di pignoramento, cosicché è posta a rischio la garanzia di soddisfacimento dell'ingente credito della procedura. Anche per A deve reputarsi la sussistenza del presupposto cautelare in discussione, posto che egli non appare disporre di beni agevolmente aggredibili e del valore sufficiente a garantire il credito vantato dalla procedura, avendo già da tempo perduto le proprie consistenze immobiliari, cosicché è ragionevole ritenere che egli possa disfarsi o occultare, nelle more del giudizio di merito, quelle sostanze che egli pur potrebbe avere e che allo stato non sono risultanti e comunque che non sono consistenti in patrimonio immobiliare. Quanto a L è pacifico, per stessa asserzione del convenuto che egli sia proprietario di una casa di abitazione, oltre ad avere ereditato un terreno il cui valore non risulta in alcun modo comparabile con il credito azionato in via cautelare, potendosi così ravvisare il rischio, già evidenziato, che nelle more del giudizio di merito, esso compendio possa essere sottratto alla garanzia generica posta in favore della procedura. Identiche considerazioni possono essere fatte circa la sussistenza del *periculum in mora* relativamente alla posizione degli eredi di V che risulta abbiano accettato con beneficio di inventario l'eredità del *de cuius*. In tale caso, detti eredi debbono rispondere ciascuno per la sua quota ereditaria ed *intra vires hereditatis*. Ebbene, pur rispondendo *pro quota*, il patrimonio ereditario rimane incapiente. Appare incapiente anche il patrimonio dell'attestatore Al che non risulta proprietario di cespiti immobiliari ma solo di partecipazioni societarie che ben potrebbero essere agevolmente sottratte nelle more del giudizio.



In conclusione, deve essere autorizzato il sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e crediti di Ca , D , A , S , L e Al fino a concorso per ciascuno di essi della somma di euro 1.550.000,00.=, comprendente anche gli interessi compensativi, la rivalutazione e le spese. Di converso, il sequestro può essere autorizzato nei confronti degli eredi di V , fino a concorso della somma indicata e per ciascuno di essi nei limiti della sua quota successoria ed esclusivamente sui beni ereditari.

Visto l'esito del giudizio le spese dell'intero processo cautelare tra parte ricorrente e parti convenute dovranno essere regolate unitamente al merito, mentre, deve confermarsi l'ordinanza reclamata in riferimento alla condanna di D

alla rifusione delle spese in favore di che in modo ingiustificato stata chiamata in giudizio e non essendo stato proposto in punto alcun reclamo dal soggetto interessato.

IL CASO.it
P.Q.M.

autorizza il fallimento ricorrente a procedere al sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e crediti di Ca , D , A , S , L e Al fino a concorso per ciascuno di essi della somma di euro 1.550.000,00.=-;

autorizza il fallimento ricorrente a procedere ai danni di Gi , Fi , M e B , quali eredi di V , e fino al concorso della somma complessiva di euro 1.550.000,00.= al sequestro conservativo sui beni caduti in successione per morte del loro *de cuius* e per ciascuno di detti eredi nei limiti della rispettiva quota successoria;

rimette alla definizione dell'istaurando giudizio di merito la regolamentazione delle spese del giudizio cautelare tra parte ricorrente ed i convenuti;

27



conferma l'ordinanza reclamata in riferimento alla condanna alle spese nei rapporti

tra D

e


l.

Si comunichi.

Venezia, li 19.5.2015

Il Presidente

Mauro Ferrin



IL CASO.it

